



Comune di Sirolo

TARI

TASSA SUI RIFIUTI

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2023

1 - Che cos'è	pag. 2
2 - Quando e chi deve pagare	pag. 2
3 - Come si calcola	pag. 3
4 - Come e dove si paga	pag. 6
5 - Riduzioni ed agevolazioni	pag. 7
6 - Dichiarazione	pag. 10
7 - Casi particolari	pag. 11
8 - Arera	pag. 12
9 - Per informazioni	pag. 12

A cura di ANCONA ENTRATE srl

Società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona

Via dell'Artigianato, 4 – 60127 Ancona C.F. P. IVA 02278540428

Orari apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00 - martedì ore 15,00-17,00 - giovedì ore 10,00-16,00

Numero Verde 800.551.881 Fax 071-2832119 PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it

Sito web www.anconaentrate.it

Aggiornata al 11/09/2023



1 – CHE COS'È

La **TARI, Tassa sui rifiuti**, in vigore dal 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è una delle componenti della IUC, Imposta unica comunale, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.

La disciplina regolamentare della TARI è contenuta nel Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 03/05/2023.

2 – QUANDO E CHI DEVE PAGARE

La TARI deve essere pagata **da chiunque nel territorio comunale posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Locali: qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

Aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3 – COME SI CALCOLA

Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.

La Tariffa si compone di una quota fissa (QF) e di una quota variabile (QV).

La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la **distinzione tra utenze domestiche** (locali ad uso abitativo) e **le utenze non domestiche** (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).

Per le **UTENZE DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dell'immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l'immobile.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in **domestiche residenti** e **domestiche non residenti**.

Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune di Sirolo. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.). Per le utenze domestiche non residenti, il tributo è dovuto per intero, per il numero componenti pari a 3.

$$\text{TARI UtENZE domestiche} = \left(QF \times \text{mq.} \times \frac{\text{gg.}}{365} \right) + \left(QV \times \frac{\text{gg.}}{365} \right)$$

Per le **UTENZE NON DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta (di regola classificazione delle attività economiche ATECO).

$$\mathbf{TARI\ Utenze\ non\ domestiche} = (QF + QV) \times \text{mq.} \times \frac{\text{gg.}}{365}$$

All'importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA) pari al 5% del tributo comunale.

$$\mathbf{Tributo\ per\ l'esercizio\ delle\ funzioni\ ambientali\ (TEFA)} = \mathbf{TARI} \times 5\%$$

Il Comune di Sirolo ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2023 (Delibera CC n. 22/2023):

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - Anno 2023		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/ anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,61277	78,05786
2 componenti	0,68750	84,30249
3 componenti	0,76972	179,53308
4 componenti	0,82202	234,17357
5 componenti	0,87431	281,00829
6 o più componenti	0,90421	320,03720

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE – Anno 2023				
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (QF + QV)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,69223	1,42164	2,07792
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,54540	1,21421	1,75961
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,89153	1,82132	2,71285
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,65029	1,34322	1,99351
6	Esposizione e autosaloni	0,51393	1,05233	1,56626
7	Alberghi con ristorante	1,56278	3,19997	4,76275
8	Alberghi senza ristorante	0,89153	1,82890	2,72043
9	Case di cura e di riposo, carceri, collegi	1,00689	2,07427	3,08116
11	Uffici, agenzie	1,14324	2,33989	3,48313
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55589	1,14338	1,69927
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,15374	2,37277	3,52651
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,25862	2,57768	3,83630
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,04885	2,16028	3,20913
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04885	2,16028	3,20913
19	Attività artigianali: carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,24813	2,55491	3,80304
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,04885	2,17039	3,21924
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5,25472	10,75843	16,01315
24	Bar, caffè, pasticceria, gelaterie	4,01709	8,22629	12,24338
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,78993	5,70931	8,49924
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,39719	16,25295	24,65014
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,90141	14,15063	21,0524

4 – COME E DOVE SI PAGA

Per l'anno 2023 il versamento della TARI deve essere effettuato in 2 rate:

- 1° rata con scadenza **30 SETTEMBRE 2023**
- 2° rata con scadenza **3 DICEMBRE 2023**

Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 30 settembre.

Per agevolare il pagamento della TARI, il Comune invia a casa dei contribuenti l'avviso TARI 2023, contenente al suo interno il modello F24 precompilato.

Il versamento della TARI va eseguito esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 precompilato, pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking.

Il pagamento della TARI può avvenire anche utilizzando un modello F24 (ad esempio per compensare eventuali crediti erariali) da compilare autonomamente avendo cura di indicare nella casella "identificativo operazione", il codice avviso di 18 cifre riportato nel riepilogo dei dati di pagamento alla voce "Identificativo Operazione F24". Il codice ente da indicare è I758. In questo caso si raccomanda attenzione nel compilare modello F24, in quanto devono essere distintamente indicati l'importo pagati per la TARI con codice tributo "3944", da quello pagato per la TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente), con codice tributo "TEFA".

Residenti all'estero

I contribuenti italiani residenti all'estero potranno effettuare il pagamento della TARI mediante il modello di pagamento PagoPA allegato all'avviso con le seguenti modalità: internet banking di una qualsiasi banca italiana di cui sia correntista, aderente a PagoPA, mediante la funzione CBILL; in alternativa mediante sito web o app dei gestori telefonici che offrono servizi elettronici di pagamento.

Enti e Pubbliche Amministrazioni

Gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni che abbiano adeguato il proprio sistema di contabilità sul sistema SIOPE+ integrato con PagoPA, potranno effettuare il pagamento dell'avviso TARI previa emissione di mandato su tale piattaforma. SIOPE+ dopo 1° Luglio 2019 ha recepito le specifiche per effettuare i pagamenti anche tramite PagoPA. In caso di mancato adeguamento, il pagamento della TARI dovrà avvenire mediante bonifico sul conto unico infruttifero istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia, indicando come causale il numero dell'avviso di pagamento per il quale effettua il saldo.

Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell'interessato utilizzando gli appositi modelli, scaricabili dal sito internet del Comune di Sirolo (www.comune.sirolo.an.it) o di Ancona Entrate Srl (www.anconaentrate.it)

Qualora alla stessa utenza si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

UTENZE DOMESTICHE

Riduzione per compostaggio

E' applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa per la raccolta differenziata agli occupanti le abitazioni civili, residenti nel Comune di Sirolo che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici in conformità del progetto di incentivazione attivato dalla Provincia in collaborazione con l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA). La domanda va presentata all'ATA. Il modello per la richiesta di riduzione del compostaggio domestico è scaricabile dal sito dell'ATA al seguente indirizzo: <https://atarifiuti.an.it/comuni.php?idpagina=37&idmateriale=136&idcomune=35&pag=modulistica>

La riduzione verrà applicata a partire dall'anno successivo a quello in cui il compostaggio è stato effettivamente praticato (dalla consegna della compostiera ovvero dalla comunicazione di inizio effettivo della pratica del compostaggio con mezzi propri.).

Riduzione per ultrasessantacinquenni

Per le utenze domestiche si applica una riduzione sulla quota fissa del tributo del 30% nei casi in cui i locali degli immobili di residenza anagrafica, che non siano comunque classificati catastalmente con categorie A1 – A7 – A8 – A9, sono occupati (di diritto e di fatto) da famiglie residenti composte da una o più persone tutte di età non inferiore ad anni 65. Le condizioni per godere dell'agevolazione debbono verificarsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tassa. Tale riduzione è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente; sono esclusi pertanto dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina e soffitta e etc.

Per poter usufruire della riduzione tariffaria, gli interessati devono presentare domanda al Comune di Sirolo **entro il mese di gennaio dello stesso anno di applicazione della tassa**, utilizzando l'apposito modello.

Il modello, compilato in tutti i suoi campi e sottoscritto, può essere trasmesso utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:

- consegnata a mano direttamente allo sportello fisico del Comune di Sirolo, il quale ne rilascia apposita ricevuta;
- mediante il servizio postale all'indirizzo: Ancona Entrate Srl – via dell'Artigianato n. 4 – 60127 Ancona (fa fede il timbro postale);
- tramite Pec all'indirizzo: comune.sirolo@pec.it

UTENZE NON DOMESTICHE

Riduzione in percentuale della superficie promiscua

Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	-50%
Tipografie, Stamperie e Vetriere	-30%
Autocarrozzerie	-60%
Autofficine per la riparazione veicoli	-30%
Gommisti	-40%
Autofficine di elettrauto	-30%
Distributori carburanti	-30%
Lavanderie e tintorie	-30%
Verniciatura, galvanotecnici e fonderie	-50%
Officine di carpenteria metallica	-40%
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture Sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	-20%

Per poterne usufruire, gli interessati devono:

- a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti);
- b) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER/EER.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

Riduzione della tariffa nei seguenti casi:

- a) **del 10%** nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per gli interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti tale da determinare a sua volta, una riduzione del

coefficiente di produttività specifica Kd proprio della singola attività in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza. La riduzione è concessa per non più di tre anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi e comunque per un ammontare complessivo che non può superare il 50% dei costi suddetti;

- b) **del 25%** in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25% e quindi che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico; è concessa sulla tassa dell'anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti.

Riduzione per riciclo-recupero

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani (vedi allegato B) hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.

La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia MUD.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata al Comune di Sirolo esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

Questa riduzione verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di inadempienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO PER UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Queste utenze non domestiche sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Queste utenze non domestiche devono presentare la suddetta dichiarazione, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.

6 – DICHIARAZIONE

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti TARI e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.

I soggetti passivi TARI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune di Sirolo, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo quando:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta dal dichiarante, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti **modalità di presentazione**:

- consegnata a mano direttamente allo sportello fisico del Comune di Sirolo, il quale ne rilascia apposita ricevuta;
- mediante il servizio postale all'indirizzo: Ancona Entrate Srl – via dell'Artigianato n. 4 – 60127 Ancona (fa fede il timbro postale);
- tramite Pec all'indirizzo: comune.sirolo@pec.it

Anziani o disabili in istituto di ricovero

Qualora le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, vengano tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali e non vengano locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Badanti e colf

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere appositamente dichiarati.

Persone occupate nel servizio di volontariato o in attività lavorativa prestata all'estero ovvero degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari

Nei suddetti casi, la persona assente, per un periodo non inferiore all'anno, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui viene svolta attività economica o professionale

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili

Non sono soggetti alla TARI, i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.

Immobili privi di mobili e di utenze

Non sono soggette alla TARI le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente.

L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. 5. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (cat. 3 dell'Allegato A del Regolamento TARI)

Sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A del Regolamento TARI:

- le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
- le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili

Non sono soggetti alla TARI soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50.

8 – ARERA

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Nel sito internet di Ancona Entrate è stato inserito un banner *“Portale trasparenza Servizio di gestione dei rifiuti urbani”* dal quale si accede alla sezione dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza introdotti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31/10/2019. Per favorire la chiara identificazione da parte dei cittadini/utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue l'ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l'Ente adempie.



Per le informazioni sull'erogazione e la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti è possibile contattare rivolgersi a RIECO SPA – Contrada Piane 55 Francavilla al Mare CHIETI - Numero verde 800.277.999 - sito istituzionale www.riecospa.it

9 – PER INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti, è possibile comunicare con una delle seguenti modalità:

- numero verde **800.551.881**
attivo dal lunedì al venerdì: orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- PEC comune.sirolo@pec.it;
- sito internet del Comune di Sirolo www.sirolo.pannet.it
- sito internet di Ancona Entrate Srl www.anconaentrate.it

Eventuali nuove norme potrebbero modificare le informazioni contenute nella presente Guida.